



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Via Roma, 18 - C.A.P. 37057

C.F. 00360350235

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA"

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022

L'anno 2020, il giorno NOVE del mese di OTTOBRE presso la Sede municipale

TRA

Il Comune di San Giovanni Lupatoto, con sede in San Giovanni Lupatoto, di seguito denominato semplicemente "Comune", con sede legale in Via Roma n. 18, C.F. 00360350235, rappresentato dalla Dirigente del Settore Servizi alla Persona, dott.ssa Claudia Zanardi, nata a Buttapietra (VR) il 21.09.1961, abilitata alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 33 del 20/07/2020

E

L'Associazione Scuola Materna "Maria Immacolata", di seguito denominata semplicemente "Scuola", con sede legale nel Comune di San Giovanni Lupatoto, Via Nazario Sauro n. 16, C.F. 80029220235, nella persona del suo Presidente Sig. Brina Luca, nato a Verona, il 17/08/1963, abilitato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dello statuto dell'Associazione;

PREMESSO CHE:

- Il Comune riconosce la Famiglia quale realtà fondamentale per l'educazione dei figli. La stessa ha:
 - o il diritto ed il dovere di educarli in conformità alle proprie convinzioni morali, religiose e sociali e dei principi etico-morali che regolano ogni civile convivenza;
 - o il diritto di trovare tutta la collaborazione necessaria ad espletare tale dovere educativo;
 - o il diritto di compiere scelte educative libere per i propri figli, nel rispetto del pluralismo culturale ed ideale della nostra società;
- il servizio pubblico della Scuola dell'Infanzia, ai sensi della legge 28.03.2003 n. 53, è svolto, nel Comune di San Giovanni Lupatoto, da n. 2 Scuole Statali, da n. 3 Scuole Paritarie autogestite da





CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Via Roma, 18 - C.A.P. 37057

C.F. 00360350235

libere associazioni di genitori, nonché da una o più sezioni della Scuola Paritaria di Palazzina, in Comune di Verona;

- le soprascritte Scuole Paritarie svolgono un servizio pubblico, ai sensi della legge 10.03.2000, n. 62, operando con:

- o un proprio progetto educativo, in armonia con i principi della Costituzione;
- o un autonomo piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti ed alle disposizioni vigenti;
- o la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle normative igienico/sanitarie;
- o l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- o l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di alunni con disabilità o in condizioni di svantaggio;
- o il personale docente fornito del titolo riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- o i contratti individuali di lavoro per personale docente e ausiliario che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;
- o il riconoscimento di Scuola Paritaria da parte del Ministero della Pubblica Istruzione;
- o un trattamento economico inferiore a quello assicurato alle scuole statali;

- il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20/07/2020, al fine di garantire il servizio di scuola d'infanzia per tutte le famiglie residenti, ha stabilito di stipulare, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, convenzioni con le Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio comunale e di Palazzina, in Comune di Verona, che accolgono bambini residenti in San Giovanni Lupatoto, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

- con la citata deliberazione n. 33 del 20/07/2020 è stato anche approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la Scuola convenzionata;

- la Scuola si è dichiarata disposta a sottoscrivere la presente convenzione per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

TUTTO CIO' PREMESSO,





CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Via Roma, 18 - C.A.P. 37057

C.F. 00360350235

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Il Comune intende favorire la promozione ed il sostegno dei servizi per l'infanzia svolti dalla locale Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata", riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico.

A tal fine, il Comune si impegna ad erogare alla scuola un contributo finanziario, finalizzato a ridurre l'onerosità della retta a carico delle famiglie, secondo le modalità stabilite nella presente convenzione.

Art. 3 – Autonomia scolastica

La Scuola dell'Infanzia "Maria Immacolata" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge n. 62/2000, di talchè è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamento e programmi pedagogico-didattici.

L'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia è libera per tutti i bambini i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso dell'età prescritta dalla normativa vigente in conformità ai cicli dell'istruzione obbligatoria. L'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia comporta l'accettazione del progetto educativo della Scuola stessa.

Art. 4 – Manutenzioni ed attrezzature delle Scuole

Le strutture, le attrezzature ed i locali delle Scuole dell'Infanzia devono essere idonei e funzionali alle esigenze didattico-formative previste dall'autorità scolastica competente. Per questo, ogni Scuola deve provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione ed alla manutenzione dei mobili, alle attrezzature igieniche, al materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di ogni altra cosa

MARIA
IMMACOLATA
Tel.
045.8778120
P.O. VERONA



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Via Roma, 18 - C.A.P. 37057

C.F. 00360350235

necessaria al buon funzionamento delle stesse, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Art. 5 – Calendario scolastico

Il calendario e l'orario scolastico sono stabiliti dalla Scuola, in conformità a quanto stabilito dall'autorità scolastica regionale. Copia dell'orario deve essere inviata all'Amministrazione comunale per conoscenza.

Art. 6 – Personale della scuola

Il personale docente deve essere munito di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il rapporto di lavoro, sia del personale docente che di quello ausiliario, deve essere regolato dal vigente contratto tra le Organizzazioni Sindacali e la Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.), sulla base delle norme di legge vigenti che regolano la materia. Per il personale religioso si applica il trattamento economico giuridico risultante dall'art. 96 del contratto collettivo nazionale del lavoro F.I.S.M.. La Scuola si impegna a garantire la qualificazione e l'aggiornamento del personale educativo.

Art. 7 – Organico della Scuola

L'organico deve prevedere un insegnante per ogni sezione funzionante, riconoscendo, per una esigenza di continuità scolastica, l'impiego di una ulteriore unità ogni tre sezioni funzionanti. Il contingente del personale dei servizi generali della scuola dovrà essere proporzionale al numero degli iscritti e comunque dovrà prevedere almeno un cuoco e un operatore dei servizi ogni tre sezioni.

Art. 8 – Assicurazione degli alunni contro l'infortunio

L'Amministrazione di ciascuna Scuola deve provvedere all'assicurazione degli alunni contro gli infortuni che si possono verificare durante la permanenza scolastica e/o durante lo svolgimento di tutte le iniziative organizzate dalla stessa, anche al di fuori delle proprie strutture.





CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Via Roma, 18 - C.A.P. 37057

C.F. 00360350235

Art. 9 – Ristorazione collettiva

Il servizio di ristorazione può essere gestito direttamente dalla Scuola, oppure, qualora ricorrano i presupposti, dalla ditta incaricata dal Comune o da altro Ente, ovvero da ditta appaltatrice. La tabella dietetica deve essere sottoposta all'approvazione del Distretto U.L.S.S. di competenza e per conoscenza all'Amministrazione comunale.

Art. 10 – Trasporto scolastico

Il servizio di trasporto, compresa la sorveglianza dei bambini, è assicurato dal Comune a mezzo della ditta appaltatrice, secondo le tariffe stabilite per le famiglie dalla Giunta comunale, uniformando l'importo e le modalità con le scuole statali.

Art. 11 – Assistenza medico-psicologica e sociale

L'assistenza medico-psicologica è svolta e garantita dalla Unità Locale Socio Sanitaria, mentre l'assistenza sociale per le famiglie è garantita dai Servizi Sociali del Comune, su richiesta della Scuola.

Art. 12 – Contributo per bambini certificati

La Scuola si impegna ad accogliere tutti i bambini diversamente abili (con handicap certificato o in condizioni di svantaggio), garantendo un adeguato servizio di sostegno educativo e didattico. L'Amministrazione comunale, a titolo di rimborso spese per la gestione interna del sostegno per i bambini certificati ai sensi della Legge 104/92, e residenti nel Comune di San Giovanni Lupatoto, eroga un contributo annuale pro-capite aggiuntivo di euro 1.300,00 (milletrecento).

Art. 13 – Documentazione

La Scuola deve presentare all'Amministrazione comunale:

- entro il 30 giugno: copia del bilancio preventivo e copia del bilancio consuntivo, entrambi dettagliati nelle singole voci che li compongono ed accompagnati da relazioni illustrative;





CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Via Roma, 18 - C.A.P. 37057

C.F. 00360350235

- entro il 15 settembre: l'elenco dei bambini iscritti residenti completo e per i bambini certificati, in base alla Legge 104/92, una dichiarazione sostitutiva da parte del presidente con l'indicazione nominativa del bambino e dell'accertata condizione di disabilità.

Tutta la documentazione deve pervenire su supporto cartaceo, ovvero per PEC, anticipata per posta elettronica all'ufficio scuola. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Scuola ulteriori dati e/o documenti riguardanti i bilanci e le situazioni economiche e finanziarie.

Art. 14 – Erogazione del contributo

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge Regionale del Veneto n. 6 del 25.02.2005, il Comune si impegna a sostenere finanziariamente la Scuola attraverso un contributo, destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, del funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso delle spese per il personale.

Il contributo annuo, commisurato ad alunno residente effettivamente frequentante, è costituito da una quota fissa pro-capite di euro 1.300,00 (milletrecento). L'erogazione del contributo annuale avviene con le seguenti modalità:

- entro il 15 settembre la Scuola trasmette al Comune l'elenco completo dei bambini iscritti residenti, e per i bambini certificati, in base alla Legge 104/92, una dichiarazione sostitutiva, a firma del presidente, contenente l'indicazione nominativa dei bambini e dell'accertata condizione di disabilità;
- il Comune, a cura dell'Ufficio scuola, determina il contributo complessivo spettante per l'anno scolastico in corso, in ragione degli iscritti, ed eroga 4 acconti, pari all'80% del contributo complessivo, provvisoriamente determinato sulla base dei dati trasmessi entro il 15 settembre, entro le seguenti scadenze: 31 ottobre, 15 dicembre, 15 marzo e 15 maggio;
- al termine dell'anno scolastico, al fine di procedere con il saldo, la Scuola dell'infanzia deve trasmettere al Comune, oltre alla documentazione di cui all'art. 13, l'elenco dei bambini residenti, compresi i casi di disabilità, che hanno effettivamente frequentato, indicando eventuali ammissioni o dimissioni durante l'anno scolastico. Sulla base della contabilità finale dei bambini che hanno





CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Via Roma, 18 - C.A.P. 37057

C.F. 00360350235

frequentato, il Comune calcola ed eroga il saldo del contributo. L'erogazione del saldo del contributo è subordinata alla presentazione dei documenti previsti all'art. 13 della presente convenzione.

La dirigente del servizio scuola del Comune, esaminata la regolarità della documentazione trasmessa, provvede al saldo entro sessanta giorni dalla ricezione di quest'ultima.

Tutta la documentazione deve pervenire su supporto cartaceo, ovvero per PEC, anticipata per posta elettronica all'ufficio scuola.

Resta inteso che il diritto al contributo dell'Amministrazione comunale, è subordinato al rispetto di tutti gli articoli stabiliti dalla presente convenzione.

Per quanto riguarda le spese straordinarie, ogni scuola può presentare, entro la fine del mese di settembre, specifici progetti, sia per le strutture immobiliari, che per le strutture scolastiche, che il Comune si riserva di valutare.

Art. 15 – Rapporti fra Comune e Scuola

Entro l'inizio dell'anno scolastico è effettuato un incontro tra l'Amministrazione comunale ed i presidenti delle Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate, al fine di:

- monitorare il buon funzionamento della presente convenzione;
- verificare l'entità del contributo comunale di cui ai precedenti artt. 12 e 14, in base alle risultanze del bilancio consuntivo annuale presentato e previsto al precedente art. 13 e/o in base alle disposizioni a livello statale, regionale o comunale, relative al finanziamento delle Scuole dell'Infanzia paritarie;
- concordare e consultare la carta dei servizi o altro materiale nel quale si possano evidenziare i servizi per le famiglie e le proposte di iniziative comuni;
- verificare di comune accordo l'esigenza di revisione parziale o totale della presente convenzione.

Art. 16 – Contributo delle famiglie

La Scuola deve prevedere un contributo a carico delle famiglie, attenendosi all'importo stabilito in modo paritario ed uniforme per tutte le Scuole convenzionate, nella misura massima pari a euro 130,00 (centotrenta) mensili per le previste 10 mensilità per singolo bambino frequentante e





CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Via Roma, 18 - C.A.P. 37057

C.F. 00360350235

residente nel Comune di San Giovanni Lupatoto. La Scuola è libera nell'applicare, se lo ritiene necessario ed esclusivamente per servizi aggiuntivi dedicati ai bambini ed approvati all'unanimità dei componenti del Comitato di Gestione, un aumento del contributo a carico delle famiglie, che non potrà mai essere superiore al 15% della quota mensile stabilita. Anche la quota di iscrizione annuale sarà paritaria ed uguale per tutte le scuole convenzionate, nella misura pari a euro 100,00 (cento).

Art. 17 – Rappresentanza comunale

L'Amministrazione comunale ha diritto alla presenza di un rappresentante nell'organo di gestione della Scuola convenzionata.

Il rappresentante viene nominato dal Sindaco, secondo i criteri definiti dalla stessa Amministrazione, ha diritto di voto e rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco.

Egli ha in particolare l'onere di verificare l'effettivo impiego della contribuzione comunale e la buona gestione della scuola.

Art. 18 – Durata

La presente convenzione è in vigore per gli anni scolastici-educativi 2020/2021 e 2021/2022, con scadenza fissata il 30 giugno 2022.

Art. 19 – Riservatezza

Le parti si impegnano al rispetto del trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal "Regolamento Generale Protezione Dati – n. 679/2016".

Art. 20 – Forme di consultazione

Le parti si impegnano a darsi reciprocamente e tempestivamente tutte le informazioni inerenti la esecuzione della presente convenzione.

La presente convenzione potrà essere modificata di comune accordo dalle parti, previa adozione di formali provvedimenti da parte dei rispettivi organi competenti.





CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Via Roma, 18 - C.A.P. 37057

C.F. 00360350235

Art. 21 – Trattamento fiscale

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della Tariffa - Parte II del DPR n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Claudia Zanardi

IL PRESIDENTE

Associazione Scuola Materna "Maria Immacolata"



Luca Brina